



# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'Industria  
Assessorato dei LL.PP.



## Ente acque della Sardegna

### IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE MT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER CESSIONE PARZIALE DELL'ENERGIA DELL' IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE LOTTO I E LOTTO II

Z.I. OTTANA - COMUNE DI NORAGUGUME (NU)

## PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

SCHEMA DI CONTRATTO - ANNESSO DISPOSIZIONI  
AMMINISTRATIVE

Codice Elaborato


A.04

REV.	DATA	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE REVISIONI
0	Feb. 2013	R.Sannais	E.Ghiani	F.Pilo	Emissione
1	Dic. 2013	R.Sannais	E.Ghiani	F.Pilo	Versione finale

PROGETTAZIONE



RESPECT srl  
P.zza irpinia 1-09127 Cagliari  
+39 070 3514072 t&f  
info@respectsrl.it  
www.respectsrl.it



RESPONSABILE PROGETTO  
Prof. Ing. Fabrizio Pilo

COMMITTENTE

ENAS - Ente Acque della Sardegna  
Via Goffredo Mameli, 88  
09123 Cagliari (CA)



## SOMMARIO

<b>SCHEMA DI CONTRATTO .....</b>	<b>3</b>
A – EPIGRAFE.....	3
B - LE PARTI .....	3
C – PREMESSE.....	4
ARTICOLO 1 .....	7
ARTICOLO 2 .....	8
ARTICOLO 3 .....	8
ARTICOLO 4 .....	8
ARTICOLO 5 .....	9
ARTICOLO 6 .....	10
ARTICOLO 7 .....	10
ARTICOLO 8 .....	10
ARTICOLO 9 .....	11
ARTICOLO 10 .....	11
ARTICOLO 11 .....	11
ARTICOLO 12 .....	11
ARTICOLO 13 .....	12
 <b>ANNESSO DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE .....</b>	 <b>13</b>
CAPO I - OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTRATTO .....	13
<i>ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....</i>	<i>15</i>
CAPO II - CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	20
<i>ART. 3 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 4 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO .....</i>	<i>22</i>
<i>ART. 5 PRESTAZIONI IN ECONOMIA - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA .....</i>	<i>23</i>
<i>ART. 6 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO .....</i>	<i>25</i>
<i>ART. 7 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO .....</i>	<i>25</i>
<i>ART. 8 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – GARANZIA PER DANNI DI ESECUZIONE E             RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE –             POLIZZA DEL PROGETTISTA.....</i>	<i>26</i>
<i>ART. 9 GUARDIANIA - SUB-APPALTI E COTTIMI.....</i>	<i>27</i>
<i>ART. 10 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE             DEI LAVORI PUBBLICI.....</i>	<i>30</i>
<i>ART. 11 DIREZIONE DEI LAVORI - DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'IMPRESA .....</i>	<i>32</i>
<i>ART. 12 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE             DELL'APPALTATORE .....</i>	<i>32</i>
<i>ART. 13 DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....</i>	<i>33</i>
<i>ART. 14 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....</i>	<i>33</i>



ART. 15 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI .....	44
ART. 16 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II E DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II. ....	45
ART. 17 INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE.....	48
ART. 18 CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE - PENALE IN CASO DI RITARDO.....	49
ART. 19 OPERE DIFFORMI.....	50
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE .....	50
ART. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO .....	50
ART. 22 PROVE DI FUNZIONAMENTO.....	53
ART. 23 CONTO FINALE - COLLAUDO FINALE DEI LAVORI - GARANZIA DELLE OPERE.....	56
ART. 24 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE .....	57
ART. 25 DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	58
ART. 26 COMPENSA A CORPO .....	59
ART. 27 OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE.....	59
ART. 28 BONIFICA BELLICA.....	60
ART. 29 ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA .....	60
ART. 30 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI .....	60
ART. 31 INVARIABILITÀ DEI PREZZI - PROCEDURA DI COMPENSAZIONE.....	62
ART. 32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	63



# SCHEMA DI CONTRATTO

## A – EPIGRAFE

REPERTORIO N. \_\_\_\_\_ RACCOLTA N. \_\_\_\_\_

CONTRATTO DI APPALTO (A CORPO) per la realizzazione dei lavori denominati  
“Impianto di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione  
parziale dell’energia dell’impianto di produzione da fonte solare - Z.I. OTTANA (NU)  
1° e 2° lotto”

APPALTATORE: \_\_\_\_\_

IMPORTO A BASE D’ASTA: **€464.520,53**

IMPORTO A BASE D’APPALTO SOGGETTO A RIBASSO: **€445.710,43**

IMPORTO A BASE D’APPALTO NON SOGGETTO A RIBASSO: **€18.810,10**

RIBASSO OFFERTO \_\_\_\_\_% pari a € \_\_\_\_\_

IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI: € \_\_\_\_\_

## B - LE PARTI

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Cagliari, nella sede  
dell'Ente acque della Sardegna, via Mameli 88.

Davanti a me dottor \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto nel Ruolo dei  
Distretti Notarili Riuniti di \_\_\_\_\_ senza l'assistenza dei testimoni per  
avervi le parti rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso.

Sono presenti:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato  
\_\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'Ente acque della Sardegna (Ente Appaltante) con sede in  
Cagliari, Via Mameli 88, codice fiscale 00140940925, con i poteri conferitigli  
con \_\_\_\_\_;



- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente  
\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ che interviene al presente atto  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Appaltatore  
\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta al n.  
\_\_\_\_\_ del Registro Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale e  
P.I.: \_\_\_\_\_, Capitale Sociale L. \_\_\_\_\_ interamente versato,  
come risulta dal certificato della CCIAA del \_\_\_\_\_. Detti comparenti della cui  
identità personale io Notaio sono certo.

### C – PREMESSE

- tra i compiti statutari dell'Ente rientra la progettazione, la realizzazione, la gestione di impianti di produzione di energia idroelettrica e in generale, di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati alla riduzione dei costi di produzione ed erogazione della risorsa idrica del sistema multisettoriale regionale;

- per le finalità di cui sopra in data 08.04.2010 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra l'Enas ed il Consorzio Provinciale di Nuoro, anch'esso soggetto interessato alla produzione di energia da destinare alla rete consortile;

l'ENAS ha quindi provveduto alla redazione uno studio di fattibilità di un campo fotovoltaico nell'agglomerato di Ottana;

- con deliberazione n. 27/11 verbale 55 della seduta del 05.04.2011 il C.d. dell'Ente ha preso atto dello studio di fattibilità denominato "Impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana" e ha altresì deliberato di "formalizzare la collaborazione intrapresa con l'Agenzia regionale Sardegna Ricerche attraverso un accordo" e di "avviare tutte le procedure e attività necessarie per dare attuazione all'iniziativa";

- il C.d.A. del Consorzio Industriale di Ottana con deliberazione n. 4 del 22.07.2011 ha approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità sopra richiamato;

con deliberazione n. 32/39 del 15.09.2010, successivamente modificata con deliberazione n. 19/23 del 14.04.2011, la Giunta Regionale ha programmato la realizzazione di un impianto pilota solare termodinamico per servizi di pubblica utilità legati all'acqua, da realizzare nell'ambito della linea 3.1.1.c del POR 2007-2013 e ha individuato Sardegna Ricerche quale soggetto attuatore dell'intervento;



- in data 29.07.2011 è stato stipulato un accordo tra la RAS – Assessorato all’Industria, Sardegna Ricerche ed ENAS per la realizzazione di un impianto pilota solare termodinamico nell’area industriale di Ottana ed è stato attribuito all’Ente un finanziamento di M€9,3;
- l’ENAS ha predisposto il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale di un campo fotovoltaico da 16,85 MW. Il progetto è costituito dai seguenti quattro lotti (il 1° lotto è suddiviso ulteriormente in 2 comparti)
  - 1° lotto - 1° comparto - parco solare sperimentale, potenza 1 MW
  - 1° lotto - 2° comparto - campo solare fotovoltaico a concentrazione ad inseguimento biassiale potenza 1,17 MW;
  - 2° lotto - campo solare fotovoltaico fisso, potenza 3.95 MW;
  - 3° lotto - campo solare fotovoltaico fisso potenza 4,74 MW;
  - 4° lotto - campo solare fotovoltaico fisso potenza 5,99 MW;
- il primo lotto primo comparto dell’intervento è finanziato dall’Assessorato dell’Industria per 10 milioni di euro su fondi POR FESR 2007/2013 Asse III energia e dall’Assessorato dei Lavori Pubblici per 2 milioni di euro su fondi resi disponibili dalla LR 3/08 giusta DGR 46/45 del 21.11.2012, oltre IVA per complessivi euro 1.068.832,01 a carico dell’Ente Acque della Sardegna
- il secondo lotto è finanziato per euro 13.5 milioni su fondi resi disponibili dalla LR 3/08 giusta DGR 46/45 del 21.11.2012.
- i progetti definitivi del 1° e del 2° lotto, comprese le connessioni alla rete elettrica nazionale, hanno ottenuto l’autorizzazione unica ai sensi della L.357/2006 e DGR 27/16 del 2011 in data 14.09.2012 Determinazione prot. 15753 rep 632 del Direttore del Servizio Energia dell’assessorato dell’Industria così come integrata dalla Determinazione prot. 16714 rep 726 del 05.10.2012.
- la progettazione definitiva ed esecutiva delle connessioni è stata affidata dall’ENAS alla società Respect Srl, con contratto rep. 681 del 18.4.2012;
- i progetti delle connessioni hanno avuto il benestare dell’ENEL distribuzione, riferimenti prot. ENAS del 23.05.2012 e nota n. 9806 DEL 11.07.2013, con prescrizione di sottoporre a ENEL l’elenco dei materiali prima dell’approvvigionamento definitivo e dell’inizio dei lavori di costruzione;



- con Determinazione n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato autorizzato l'affidamento dei lavori con il metodo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 122 comma 7 e 57 comma 6 del del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. 7.08.2007 n.5, per quanto applicabile e successive modifiche e con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006), previa esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006;

- con Determinazione n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ dell' Ente Acque della Sardegna ha disposto l'aggiudicazione dei lavori in favore della predetta Aggiudicataria e ha autorizzato la stipula del contratto "a corpo";

- tale deliberazione, inviata all'organo di controllo, è diventata esecutiva il \_\_\_\_\_;

- l' Ente acque della Sardegna ha accertato l'inesistenza di cause ostative all'assunzione dell'appalto a norma delle vigenti disposizioni antimafia (certificazione della Prefettura di \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ );

- la Aggiudicataria ha costituito la garanzia fideiussoria di € \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, aumentato di \_\_\_\_\_ punti percentuali, ai sensi del 1° comma dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. L.R. 7.08.2007 n.5, per quanto applicabile;

- la società dovrà inoltre presentare, così come richiamato dall'ART. 8 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative:

- a) polizza di assicurazione per rischi di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art.129, 1° comma D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. L.R. 7.08.2007 n.5, per quanto applicabile, di € \_\_\_\_\_ per una somma assicurata di € \_\_\_\_\_ e per un massimale pari a € \_\_\_\_\_;

- **TUTTO CIÒ PREMESSO** e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, fra l'Ente acque della Sardegna, con sede in Cagliari, che per brevità sarà anche denominato "Ente" e la Aggiudicataria \_\_\_\_\_, che per brevità sarà anche denominata "Appaltatore", rappresentati come sopra specificato, si conviene e si stipula quanto segue:



## ARTICOLO 1

L'Appaltatore si obbliga e si sottomette nella più ampia forma legale ad eseguire a perfetta regola d'arte e a totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, i lavori denominati "Impianto di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione parziale dell'energia dell'impianto di produzione da fonte solare - Z.I. OTTANA -(NU)" in conformità del progetto esecutivo predisposto dall'Amministrazione ed approvato dai competenti organi e dall'ENEL.

I lavori saranno eseguiti per l'importo offerto e alle condizioni, norme, modalità, stabilite, oltre che nel presente contratto di cui l'Annesso - Disposizioni Amministrative costituisce parte integrante, nel documento Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici, allegato al presente Contratto, per farne parte integrante e sostanziale, firmato su ciascun foglio dai contraenti e da me Notaio, allegato del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso effettiva visione.

In particolare dichiara di prendere atto che nel periodo compreso tra il primo aprile e il trenta di giugno nessuna lavorazione sarà possibile e che in tale periodo le lavorazioni saranno sospese; dichiara inoltre che nella formulazione della propria offerta economica l'impresa ha tenuto conto del prefissato periodo di sospensione e che pertanto non avrà nulla a pretendere per la prefissata sospensione dei lavori nel periodo compreso tra il 01.04 e il 30.06.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme ancora in vigore contenute nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decr. Min. LL.PP. n. 145 del 19.4.2000 che, pur non allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e che sarà applicato per quanto non sia diversamente stabilito nel presente Contratto, nell'Annesso - Disposizioni Amministrative e nel documento D1- Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici. Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito denominato D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., ed il relativo Regolamento di attuazione il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e, per quanto non in contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 nella forma vigente.





## ARTICOLO 2

L'Appaltatore, a norma dell'ART. 18 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative, si obbliga a ultimare tutti i lavori nel termine di **90 giorni** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

## ARTICOLO 3

La cauzione di cui in premessa, costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto inclusa la garanzia per le apparecchiature, sarà svincolata progressivamente fino al 75 per cento del suo ammontare secondo le modalità di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e all'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e della L.R. L.R. 7.08.2007 n. 5, per quanto applicabile; il restante 25 per cento resterà vincolato fino alla completa liberazione dagli obblighi contrattuali ovvero al momento in cui il collaudo assumerà la forma definitiva.

La cauzione per rischi d'esecuzione di cui all'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 resterà vincolata fino alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per quanto riguarda le polizze assicurative a garanzia dei danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi previste dal comma 1 dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.

Tutte le garanzie fideiussorie da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate.

## ARTICOLO 4

**L'ammontare, a corpo, dell'appalto di € 464.520,53 + IVA, di cui € 445.710,43 + IVA per lavori soggetti a ribasso, diminuito del ribasso offerto del \_\_\_\_\_ %, pari a € \_\_\_\_\_ + IVA, resta determinato in € \_\_\_\_\_ + IVA. Resta invariato, perché non soggetto a ribasso, l'importo per oneri riguardanti la**



**sicurezza di € 18.810,10 + IVA. L'importo totale netto è pertanto di € \_\_\_\_\_ + IVA.**

Gli oneri della sicurezza si articolano in:

- oneri derivanti dalla sicurezza "ordinaria", i cui costi sono già inclusi nelle voci di capitolato e/o elenco prezzi e sono imputabili al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
- oneri derivanti dalla sicurezza "straordinaria", individuati dal Coordinatore nel PSC ed imputabili a particolari esigenze dettate dal tipo di lavorazioni, dalle condizioni di lavoro, proprie del cantiere specifico, per i quali vanno individuati esattamente i costi aggiuntivi ivi compresi quelli per la bonifica da ordigni bellici.

Trattandosi di contratto a corpo, ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L.R. 7.08.07 n. 5, si richiamano gli art. 53 comma 4 del D.lgs. 163/2006 (e ss.mm.ii.) e l'art. 118, comma 2 del novellato D.P.R. n. 207/2010 che stabiliscono che per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità e quantità delle opere stesse.

## **ARTICOLO 5**

L'Ente acque della Sardegna procederà ai pagamenti, dipendenti dall'esecuzione del presente contratto, con le modalità di cui all'ART. 21 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative, tramite il proprio tesoriere \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_, con mandati intestati all'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.lgs. n°163/2006, l'Enas provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari provvederanno a comunicare all'Enas la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'Appaltatore potrà effettuare, con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Ente acque della Sardegna.

Si richiama l'ART. 31 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative per ciò che concerne



"l'invariabilità dei prezzi".

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. Si richiamano le clausole di cui all'ART. 9 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative per ciò che concerne gli obblighi in materia a carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti.

## **ARTICOLO 6**

Si rimanda gli articoli di seguito riportati nell'Annesso - Disposizioni Amministrative per quanto riguarda i seguenti specifici argomenti: a) programma di esecuzione lavori (ART. 16); b) sospensioni riprese e proroghe dei lavori (ART. 24); c) oneri diversi a carico dell'Appaltatore (ART. 14); d) contabilizzazione dei lavori a corpo (ART. 21); e) liquidazione dei corrispettivi (ART. 21); f) specifiche modalità delle prove di funzionamento (ART. 22); g) specifiche modalità e termini di collaudo (ART. 23); h) tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penale in caso di ritardo (ART. 18).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore espressamente conferma di accettare le clausole contenute negli ulteriori articoli dell'Annesso - Disposizioni Amministrative nonché in tutti gli altri elaborati elencati nell'allegato Elenco documenti facenti parte del contratto.

## **ARTICOLO 7**

I lavori di cui al presente contratto sono da eseguire nelle aree del comune di Noragugume e Bolotana in provincia di Nuoro.

## **ARTICOLO 8**

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici DM n° 145/2000, per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, l'Appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta e



pertanto \_\_\_\_\_

## **ARTICOLO 9**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.lgs. n. 163/2006 si dà atto che l'Appaltatore ha presentato in fase di offerta la dichiarazione concernente le opere che intende sub-appaltare attribuendo ciascuna di esse alle categorie di cui all'allegato A del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, e comunque in quelle ricomprese tra quelle indicate all'art. 2 dell'Annesso al presente Schema di Contratto, e che si allega sotto la lettera "\_\_\_\_\_".

L'Appaltatore ha inoltre presentato in fase di offerta il cronoprogramma previsto dall'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, che si allega sotto la lettera "\_\_\_\_\_".

L'appaltatore ha altresì accompagnato l'offerta con le dichiarazioni di cui agli artt. 106, comma 2 e 118, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 nonché l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 119, comma 5 dello stesso Regolamento.

## **ARTICOLO 10**

Con la firma del presente contratto, l'Appaltatore si sottomette esplicitamente alla puntuale e precisa osservazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, compreso nel progetto esecutivo, e del piano operativo di sicurezza e relativi allegati da predisporre a cura e spese dello stesso Appaltatore.

## **ARTICOLO 11**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 139 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

## **ARTICOLO 12**

Per la risoluzione delle controversie si richiama l'ART. 32 dell'allegato Annesso - Disposizioni Amministrative.



### ARTICOLO 13

Si allegano al presente atto con il suo Annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli atti precedentemente indicati elaborati elencati nell'allegato Elenco documenti facenti parte del contratto, le dichiarazioni di gara di cui all'art. 9 che si allegano sotto le lettere "\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_".

Per gli allegati allo schema di contratto si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 24 e 43 del D.P.R. n. 207/2010.

Le parti precisano che fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, gli elaborati indicati nell'elenco sopra descritto. Detti elaborati sono stati sottoscritti dalle parti e rimangono depositati presso l'Ente acque della Sardegna.

Per patto espresso tra le parti fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dall'Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo.



## **ANNESSO DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

### **CAPO I - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTRATTO**

#### **ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

L’Ente acque della Sardegna deve affidare realizzazione dei lavori denominati “Impianto di rete per la connessione alla rete MT di Enel Distribuzione per cessione parziale dell’energia dell’impianto di produzione da fonte solare - Z.I. OTTANA (NU) 1° e 2° lotto.

Gli interventi oggetto dell'Appalto riguardano l’esecuzione la fornitura, l’installazione, la messa in servizio, il collaudo e l’avviamento degli impianto di rete per la connessione alla rete MT dell’impianto di produzione e l’esecuzione delle relative opere civili.

L’affidamento dei lavori è effettuato con il metodo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 122 comma 7 e 57 comma 6 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. 7.08.2007 n.5, per quanto applicabile e successive modifiche e con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006), previa esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006;

L’aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata sulla base del progetto esecutivo.

L'ammontare a corpo dell'appalto ammonta a **€ 464.520,53** (euro quattrocentosessantaquattromilacinquecentoventi/53) di cui **€ 445.710,43** (euro quattrocentoquarantacinquemilasettecentodieci/43) per lavori soggetti a ribasso, € 18.810,10 (euro diciottomilaottocentodieci/10) per compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso (ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e art. 131 del D.lgs. n. 163/2006).

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi del comma 7 dell’art. 16 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e del comma 4 dell’art. 53 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denominato D.lgs. n.163/2006. Trattandosi di contratto a corpo il prezzo convenuto ai sensi dello stesso art. 53 comma 4, terzo periodo, è fisso e invariabile senza che possa essere



invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità delle opere stesse.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 106 comma 2, all'art. 118 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 nonché quelle di cui all'art. 119, comma 5 dello stesso Regolamento.

I lavori riguardano la realizzazione delle opere dettagliate negli allegati del Progetto Esecutivo predisposto dall'Ente acque della Sardegna.

Il presente Annesso allo schema di Contratto – Disposizioni Amministrative stabilisce le norme particolari che regolano l'appalto dell'esecuzione dei lavori di cui sopra e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

I lavori di che trattasi sono finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna cui sono demandate, per gli atti di propria competenza, tutte le decisioni in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che amministrativa, nonché l'eventuale approvazione preventiva e/o definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori.

L'Ente mette a disposizione dei concorrenti il Progetto Esecutivo completo, compresi relazioni, disegni, calcoli preliminari, elenco prezzi, computo metrico estimativo, elenco categorie di lavoro, specifiche tecniche, disciplinari ossia tutta la documentazione come meglio precisata negli artt. 24 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, allo scopo di consentire ai concorrenti di valutare la consistenza delle opere da realizzare e poter quindi formulare un'offerta per l'appalto a corpo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dell'art. 53 del D.lgs. 163/2006.

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto i disegni e gli allegati di cui al successivo ART. 7. L'Appaltatore non potrà fondare sulla conoscenza degli elaborati del Progetto Esecutivo non allegati al contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 lettera a) dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ad ogni dicitura di capitolato (compresi disciplinari tecnici di fornitura), elenco prezzi unitari, elenco categorie di lavoro o qualunque altro allegato di progetto che faccia riferimento a specifiche tecniche secondo le definizioni dell'all. VIII al D.Lgs. 163/2006 si deve intendere aggiunta la dicitura "o equivalente".

Resta inteso che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti dalle specifiche tecniche di progetto".

Ai fini della formulazione dell'offerta, l'Appaltatore ha accuratamente effettuato tutti i computi e le stime necessarie per una corretta valutazione del prezzo a corpo offerto,



fisso e invariabile, la realizzazione, l'avviamento di tutte le opere previste in appalto, nonché tutte le ulteriori attività per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte.

Le presenti Condizioni Amministrative valgono anche per l'esecuzione delle varianti al progetto suindicato che in qualsiasi momento l'Ente intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che l'Ente stesso, fino al collaudo, intendesse richiedere all'Appaltatore, e che l'Appaltatore si obbliga sin d'ora a soddisfare come specificato al seguente ART. 3 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE.

Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verrà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 163/2006.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari dell'Elenco dei prezzi unitari del Progetto Esecutivo dell'Amministrazione, utilizzabili esclusivamente ai fini dell'art. 169, comma 4 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Pertanto i prezzi unitari soggetti al ribasso d'asta non hanno valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo a corpo dei lavori e sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

## **ART. 2**

### **AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

L'importo complessivo a base d'appalto ammonta a **€ 464.520,53** (euro quattrocentosessantaquattromilacinquecentoventi/53) di cui **€445.710,43** (euro quattrocentoquarantacinquemilasettecentodieci/43) per lavori soggetti a ribasso, **€ 18.810,10** (euro diciottomilaottocentodieci/10) per compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso (ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e art. 131 del D.lgs. n. 163/2006), di cui:

- bonifica da ordigni bellici: **€10.197,10.**





- oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC di cui all'allegato XV del D. Lgs. 81/08: **€8.613,00**

La designazione sommaria delle opere è riportata, oltre che negli elaborati grafici progettuali, nell'allegato Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici – capo primo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 107, 108, 109 (come modificati dall'art. 12 della legge n. 80 del 2014) e 170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 vengono qui appresso indicate le categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali in cui è suddivisibile l'intervento in oggetto ed i relativi importi:

categoria prevalente

<b>OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione</b>	
Importo dei lavori	<b>€ 445.710,43</b>
Importo oneri di sicurezza	<b>€ 18.810,10</b>

La categoria sopra indicata è contenuta nell'allegato A del D.P.R. n. 207/2010.

La somma degli importi sopra indicati è pari all'importo complessivo posto a base di gara.

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo il disposto dell'art.56 della L.R. 7.08.2007 n.5, dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006 e degli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010.

Il prezzo complessivo è convenuto a corpo ed è onnicomprensivo, fisso ed invariabile in conformità a quanto specificato dall'art. 53 del D.lgs. n. 163/2006, comma 4.

Le maggiori quantità di lavoro rispetto a quelle prevedibili e/o comunque desumibili direttamente o indirettamente dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo, graveranno sull'Appaltatore il quale è quindi obbligato a eseguire tutte le opere a corpo per il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere al riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.

È espressamente inteso che l'importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., così come non può essere assoggettato a ribasso,



non potrà neppure essere aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase, intendendosi fisso e invariabile.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto della Direzione Lavori dell'Ente acque della Sardegna, nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006, nel modo indicato dall'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, sotto pena dell'applicazione del secondo comma dello stesso articolo.

Per eventuali lavori in economia l'Appaltatore sarà comunque tenuto a fornire materiali, mano d'opera e mezzi d'opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione appaltante per il tramite della Direzione Lavori.

L'importo contrattuale sarà quello che risulterà dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal contratto inclusivo del presente Annesso e dal Capitolato speciale d'appalto parti prima e seconda che si intendono compensati con il prezzo offerto dallo stesso Appaltatore.

Le opere comprese nell'appalto da realizzare, salvo le indicazioni operative e di dettaglio che potranno essere più specificatamente previste nel progetto esecutivo, sono quelle del citato progetto esecutivo così come anche descritte, con eventuali prescrizioni, precisazioni e integrazioni, nel Disciplinare tecnico.

L'Appaltatore, nel formulare l'offerta, ha tenuto in debito conto che nella realizzazione delle opere dovrà recepire tutte le prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o nulla osta sul progetto, sia definitivo che esecutivo. Le autorizzazioni ed i nulla osta in possesso dell'Ente acque della Sardegna vengono dati in visione a tutte le Imprese concorrenti in sede di gara unitamente al progetto esecutivo.

L'Impresa, per un'adeguata e corretta formulazione dell'offerta, dovrà pertanto prendere visione, con le modalità previste nella lettera di invito o nel bando di gara per pubblico incanto, del progetto esecutivo redatto dall'Amministrazione, nonché delle eventuali autorizzazioni e nulla osta in possesso dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 l'Appaltatore, pertanto, dichiara che nel formulare l'offerta ha proceduto alle necessarie verifiche ed ha effettuato i necessari sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di verificare le condizioni dei luoghi dove devono essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso, della conformazione e funzionamento delle opere esistenti comunque connesse alle opere in progetto, della situazione geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di



produzione dei calcestruzzi, della localizzazione delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzabili per le lavorazioni di cantiere, delle eventuali prescrizioni poste sul progetto definitivo/esecutivo dagli Enti interferenti o comunque interessati dalle opere nonché di tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta quali la disponibilità della mano d'opera necessaria per la realizzazione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori. Per le cave di prestito e le discariche l'Appaltatore è libero di effettuare la scelta più opportuna tenendo in debito conto difficoltà ed oneri relativi sia agli scarti di cava che alle distanze, ferma restando l'approvazione da parte della Direzione Lavori e il rispetto della normativa vigente.

Gli oneri per le eventuali occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, al di fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto, da espropriare o da asservire in occupazione temporanea per tutta la durata dei lavori, saranno a totale carico dell'Appaltatore, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree. L'Appaltatore prende nota che le opere da realizzare interferiscono con impianti in esercizio e/ o in costruzione (strade, acquedotti, canali, linee telefoniche e linee elettriche di alta, media e bassa tensione) e che questo fatto potrebbe determinare rallentamenti o sospensioni nell'esecuzione delle opere in conseguenza delle necessità degli esercenti di dette opere e/o impianti. In proposito l'Appaltatore dichiara che, nella formulazione dell'offerta, *“ha tenuto conto che i lavori per la connessione, in particolare elettrica ed idraulica, e con gli impianti in esercizio e tutti quelli relativi alle interferenze con sottoservizi e con opere esistenti dovranno essere eseguiti con modalità operative da concordare con i gestori delle suddette opere e/o servizi, al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione nell'erogazione del servizio e che nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spetterà al medesimo Appaltatore in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell'esecuzione delle opere in conseguenza delle necessità degli esercenti di detti impianti”*.

In particolare l'Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto in debito conto:

- che ogni lavorazione sarà sospesa nel periodo che va dal primo aprile al trenta giugno di ogni anno;
- che la connessione parte dal quadro MT all'interno della cabina primaria dell'ENEL, e che occorre essere autorizzati e abilitati per l'esecuzione delle lavorazioni all'interno di detta cabina ENEL (per i requisiti si veda “Guida per le connessioni” di ENEL DISTRIBUZIONE);



- che i lavori di realizzazione dell'opera possono interferire con linee elettriche, in genere con sottoservizi nonché con la viabilità esistente e in costruzione e, comportando pertanto demolizione, spostamento con ripristino delle stesse, potranno essere eseguiti esclusivamente con le modalità operative che saranno concordate, a cura e spese dell'Appaltatore stesso, con l'Ente gestore delle opere esistenti, e comunque in tempi minimi compatibili con l'esercizio delle stesse, al fine di limitare l'interruzione del servizio;
- che gli attraversamenti delle condotte di nuova realizzazione con condotte esistenti, che comportano demolizione, spostamento con ripristino degli stessi, potranno essere eseguiti esclusivamente con le modalità operative che saranno concordate, a cura e spese dell'Appaltatore stesso, con l'Ente gestore delle condotte esistenti stesse, e comunque in tempi minimi compatibili con l'esercizio delle stesse, al fine di limitare l'interruzione del servizio;
- che l'elenco dei materiali da utilizzare nell'esecuzione dovrà essere sottoposto all'ENEL prima dell'approvvigionamento definitivo e dell'inizio dei lavori di costruzione; che per quanto attiene le modalità esecutive, la tempistica ed i collaudi le attività dovranno essere concordate, previo accordo con la Direzione Lavori, con ENEL;
- che solo ad esito favorevole di tutte le prove di funzionamento, e a seguito di accettazione da parte di ENEL delle opere potrà essere emesso il Certificato di ultimazione lavori;
- che al termine dei lavori il progetto completo delle opere dovrà essere integrato da tutta la documentazione necessaria per l'accettazione delle opere da parte di ENEL;

Saranno altresì a cura e spese dell'Appaltatore l'intrattenimento di rapporti con i gestori di tutti gli impianti e delle opere, in particolare con ENEL, anche a nome e per conto dell'Ente acque della Sardegna, previo accordo con la Direzione Lavori, al fine di ottenere, nei tempi e modi necessari, le autorizzazioni ai lavori di allacciamento e/o comunque richiedenti interruzioni di servizio degli stessi impianti, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per l'esecuzione di tali lavori.

Nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spetterà all'Appaltatore per fatti comunque correlati alla connessione, in particolare elettrica, idraulica e telefonica, con gli impianti in esercizio.



## **CAPO II - CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'APPALTATORE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

### **ART. 3 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE**

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall'art. 56 della L.R. 7.08.2007 n.5, dall'art.132 del D.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché l'Appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire, riservandosi l'Ente acque della Sardegna piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti previste, nei casi e secondo le procedure indicate nell'art. 56 della L.R. 7.08.2007 n.5, nell'art.132 del D.lgs. 163/2006 e negli artt. 161 e 162 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli del contratto e dell'Annesso, quali che possano essere le specie e le difficoltà tecniche incontrate per l'adozione delle varianti stesse. L'Appaltatore avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione Lavori, valutati con i prezzi unitari di elenco del progetto esecutivo dell'Amministrazione al netto del ribasso d'asta.

L'Ente acque della Sardegna avrà pure piena facoltà - a suo insindacabile giudizio - di sopprimere alcune opere, nella misura e nei limiti dell'art. 162 del D.P.R. n. 207/2010, e ciò senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati alle condizioni contrattuali.

Tale facoltà dell'Enas si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle strutture, ai magisteri e a tutte le modalità di esecuzione dei diversi lavori.

In ogni modo, la presenza delle varie categorie di lavoro negli elaborati di progetto allegati al contratto, non impegna l'Ente acque della Sardegna alla loro esecuzione, in quanto l'Enas stesso si riserva la più ampia facoltà di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell'interesse dell'opera, e ciò a suo insindacabile giudizio.



Le eventuali maggiori categorie di lavoro ordinate verranno compensate con le voci dell'Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo redatto dall'Amministrazione al netto del ribasso d'asta.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche, si procederà secondo quanto disposto all'art. 163 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

L'Ente acque della Sardegna si riserva anche libera e piena facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite in tutto o in parte, anche se già dall'Appaltatore fossero stati ordinati e provvisti i materiali occorrenti.

L'ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto dal Direttore dei lavori e comporta per l'Appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'Appaltatore, allo stesso sarà dovuto, in base ai prezzi relativi all'Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo dell'Amministrazione al netto del ribasso, il pagamento delle opere già eseguite e della totale, o parziale, demolizione e scarico a rifiuto dei materiali di risulta (fuori cantiere).

Se la variazione dipende invece da colpa dell'Appaltatore, a questi spetterà solo il pagamento - ai prezzi relativi all'Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo dell'Amministrazione al netto del ribasso - delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.

Qualora la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, ai sensi dell'art. 161, comma 18 del D.P.R. n. 207/2010, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Qualora la variazione sia disposta dall'Enas, questa rileverà - ai prezzi relativi all'Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo dell'Amministrazione al netto del ribasso - i materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

L'Appaltatore, per contro, non potrà variare né modificare i progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall'Ente acque della Sardegna. La violazione del divieto comporta l'obbligo per l'Appaltatore di demolire, a sue spese, le opere che questa avesse eseguite in contravvenzione a tale disposto e di



portare a rifiuto i relativi materiali di risulta.

Qualora l'Enas non credesse di usare tale diritto e preferisse compensare le opere arbitrariamente eseguite dall'Appaltatore, ne pagherà l'importo in base al minore importo risultante dall'applicazione delle due seguenti modalità:

- applicando alle opere arbitrariamente eseguite i prezzi di elenco al netto del ribasso;
- applicando alle opere previste e ordinate dall'Ente acque della Sardegna i prezzi di elenco al netto del ribasso.

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competerà all'Appaltatore qualora esegua o faccia eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, o impieghi materiali più costosi, senza espresso ordine scritto dalla Direzione Lavori, quando anche ne derivi o possa derivarne vantaggio all'Enas.

Le varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore sono disciplinate dall'art. 162, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, l'esecutore non può proporre al direttore dei lavori variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

#### **ART. 4** **CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto e relativo Annesso implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali l'interferenza con opere esistenti ed impianti in esercizio, la situazione fondiaria, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto dell'opera, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti.

É altresì sottinteso che l'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al presente Contratto e relativo Annesso nonché su quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo.



In particolare l'Appaltatore con l'assunzione dell'Appalto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni di cui all'ART. 2 del presente Annesso. Inoltre con l'assunzione dell'Appalto dichiara di aver preso visione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nulla osta sul progetto definitivo/esecutivo che dovranno essere recepite in fase di esecuzione.

L'Appaltatore è pertanto a conoscenza che dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste dal presente contratto e relativo Annesso ed in particolare che dovrà attuare tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (sia quelle già ottenute sul progetto definitivo/esecutivo, sia inoltre quelle rilasciate durante l'esecuzione del lavoro) che riguardano modifiche ed integrazioni alle opere così come risultano dagli elaborati del progetto esecutivo. Quindi prima dell'offerta l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le opportune indagini al fine di rendersi conto di tutte le circostanze ed i fatti che possono influire in qualche modo sulla valutazione degli oneri del presente contratto e relativo Annesso, degli eventuali rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte nonché sugli oneri connessi alla progettazione, esecuzione, avviamento e manutenzione delle opere fino a collaudo compresi gli adeguamenti alle prescrizioni rilasciate dagli organi preposti.

Tutti i suddetti oneri, nessuno escluso, sono oneri di capitolato che, sono compresi e compensati nell'importo complessivo dei lavori.

In conseguenza, il prezzo a corpo offerto, sotto le condizioni contrattuali e del presente Annesso nonché del progetto esecutivo, si intende dunque formulato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria.

## **ART. 5**

### **PRESTAZIONI IN ECONOMIA - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA**

Occorrendo eseguire lavori in economia, l'Appaltatore é obbligato, a norma dell'art. 5 comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa Direzione.





Detti moduli costituiscono l'unico documento sul quale l'Appaltatore potrà appoggiarsi per la stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà compensato con i prezzi determinati dalla Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi di Cagliari, secondo il dettato di cui all'art. 179 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. I relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE), saranno compensati senza l'applicazione del ribasso.

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono, in particolare, compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Appaltatore dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito in cantiere, protetti nel modo più idoneo per la loro conservazione e poi resi a piè d'opera.

Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi mentre per i noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera disposizione dell'Ente acque della Sardegna nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapporti firmati dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore nel giorno stesso dell'effettuazione delle prestazioni.

Qualora invece l'Amministrazione volesse eseguire direttamente opere o provviste relative a lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, può richiedere all'Appaltatore l'esborso del denaro occorrente.

L'Appaltatore, sotto esplicito ordine scritto da parte del Direttore dei Lavori controfirmato dal Responsabile del Procedimento, dovrà provvedere al pagamento dei singoli creditori ritirando formale quietanza.

Sulle somme anticipate dall'Appaltatore viene corrisposto un interesse annuo del 5% (cinque per cento). Il calcolo dell'interesse è fatto a mesi computando per mese completo le frazioni superiori a quindici giorni e trascurando i periodi di minore durata.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni a carico dell'Appaltatore non può superare



in alcun momento il 5% dell'importo contrattuale a meno che l'Appaltatore non vi consenta.

## **ART. 6 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO**

L'Appaltatore prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso cantiere e, per il caso di interferenze e divergenze, si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che la Direzione Lavori dell'Enas prenderà nell'interesse generale dei lavori senza poter accampare nessuna pretesa né indennitaria né risarcitoria.

## **ART. 7 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto il presente l'Annesso – Disposizioni Amministrative e, per quanto non in contrasto con esso:

- le norme ancora in vigore del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici – Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n° 145 del 19/04/2000 (che per patto non si allega) in appresso richiamato con la semplice dizione "Capitolato Generale";
- il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente allegato;
- la Legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto” per le parti non dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale e per quanto applicabile, anche se non materialmente allegata;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente allegato.



- Il presente Annesso - Disposizioni Amministrative risulta allegato al Contratto principale. Fanno inoltre parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i disegni e gli elaborati riportati nell'allegato "Elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo con evidenziati gli allegati al Contratto", che riportano di lato la dicitura "Allegato al Contratto".

Una copia completa degli allegati al contratto facenti parte del progetto esecutivo elencati nel citato allegato elenco allegati verrà sottoscritta dalle parti e sarà custodita dall'Ente acque della Sardegna.

L'Appaltatore non potrà fondare sulla conoscenza degli elaborati del Progetto non allegati al contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Il contratto d'appalto principale e l'atto aggiuntivo verranno stipulati nella forma dell'atto pubblico notarile.

## **ART. 8**

### **CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – GARANZIA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE – POLIZZA DEL PROGETTISTA**

#### Cauzione provvisoria e definitiva.

La cauzione provvisoria, prevista dall'art. 75 del D.lgs. 163/2006, prestata dall'appaltatore in sede di gara con le modalità prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di gara, sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, come previsto dal comma 6 dello stesso art. 75.

Ai sensi dell'art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5, comma 3 e dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata cauzione definitiva con le modalità prescritte nei richiamati articoli di legge e nell'art. 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e precisate dal bando di gara. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dal comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006.

#### Polizze per danni da esecuzione e di responsabilità civile contro terzi.

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 54 comma 6 della L.R. 7.08.2007 n.5, dell'art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 a stipulare una polizza di assicurazione che copra tutti i rischi da esecuzione



compresi i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per i danni subiti dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sarà pari all'importo contrattuale mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi sarà fissato secondo il dettato di cui all'art. 125 comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di €500.000,00.

Per la durata della copertura assicurativa si richiama il comma 6 dell'art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5 e l'art. 125, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Copia della polizza assicurativa di cui sopra deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori come precisato dalle disposizioni di cui all'art. 125, comma 4 del D.P. R. n. 207/1010.

## **ART. 9 GUARDIANIA - SUB-APPALTI E COTTIMI**

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la custodia del cantiere a persona provvista della qualifica di guardia particolare giurata, dandone comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n° 646, sarà valutata dall'Amministrazione per i provvedimenti del caso ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

In materia di sub-appalto si richiamano le norme del D.lgs. n. 163/2006 e in particolare l'art. 118, quelle introdotte dal D.L. 13.05.1991 n°152, convertito in legge 12.07.1991 n° 203, nonché all'art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e tutte le altre norme vigenti all'atto dei lavori. Si richiamano inoltre la legge n. 646/82 e successive modifiche e integrazioni, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. le



lavorazioni per le opere descritte e compensate nel capitolato speciale sono riferite alle categorie e relativi importi indicate all'ART. 2 del presente Annesso.

É fatto divieto all'Appaltatore di procedere all'affidamento in sub-appalto e/o in cottimo dell'intera opera o comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente oggetto del presente appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del subappalto si richiama detto art. 118 e art 122 comma 7 del D.lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.lgs. n°163/2006 l'Enas provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari provvederanno a comunicare all'Enas la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell'art. 170, comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori, salvo che per la posa in opera di componenti e apparecchiature per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali.

L'Impresa, qualora faccia ricorso ad altre ditte per forniture ed eventuali prestazioni, é tenuta a scegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori che formano oggetto del presente Capitolato, i contratti collettivi di lavoro nei confronti delle proprie maestranze.

L'Impresa é tenuta a segnalare alla Direzione Lavori, al momento della consegna dei lavori, i nominativi e le referenze delle ditte di cui intende utilizzare la fornitura e le prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza integrale delle norme inerenti al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto.

In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Subappaltatore l'Ente procederà, anche in corso d'opera, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo l'importo delle somme dovute al subappaltatore inadempiente ai sensi dell'art.5, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. n. 207/2010.



Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicite modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163.

La comunicazione, inoltre:

- deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- deve avere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'Enas al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto e la sospensione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a gare per l'appalto dei lavori di questa Amministrazione.



## **ART. 10 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI**

In tutto ciò che non sia in contrasto con il contratto inclusivo del presente Annesso e con il Capitolato Speciale d'appalto parte prima e parte seconda, l'Appaltatore é soggetto all'osservanza completa delle condizioni stabilite nel Codice dei contratti pubblici D.lgs. n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., delle norme del Regolamento D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 oltre alle norme ancora in vigore nel Capitolato Generale d'appalto Decreto Ministro LL. PP. 19/04/2000 n° 145 e nella Legge Regionale 7 agosto 2007 n.5.

L'Appaltatore dichiara quindi di conoscere e di accettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale di Appalto menzionato e, in modo particolare, quelle di cui agli articoli seguenti:

- facoltà dell'Enas di risolvere in danno il contratto in caso di ritardo nella presentazione del Progetto esecutivo ovvero, in caso di mancata approvazione dello stesso a causa di errori od omissioni nel progetto esecutivo stesso;
- facoltà dell'Enas di rescindere il contratto di appalto e di incamerare la cauzione nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti né il primo né il secondo giorno stabilito dal Direttore dei Lavori per la consegna dei lavori;
- facoltà dell'Enas di esigere, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la sostituzione immediata del rappresentante, del Direttore del cantiere e dei dipendenti dell'Appaltatore;
- obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e facoltà dell'Enas di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell'Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori; si richiama l'art 52 della L.R. 7.08.2007 n.5 ed in particolare i punti a), b), c), d) del comma 1 dello stesso articolo che si intendono integralmente trascritti;
- obbligo ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163, di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'appaltatore, dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese nonché dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati



esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre:

- all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893, n° 184, e relativo regolamento in data 14 gennaio 1894, n° 19;
- all'osservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere: D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.;
- all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto; a garanzia di tale osservanza, sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. L'Enas dispone il pagamento a valere su tali ritenute di quanto dovuto per inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge.
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore si procederà secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;
- all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;
- all'osservanza delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del





Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda linee e apparecchiature elettriche e impianti telefonici;

- all'osservanza, su richiesta della Direzioni Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali;
- all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime.

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

#### **ART. 11 DIREZIONE DEI LAVORI - DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'IMPRESA**

Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, nominati dall'Ente acque della Sardegna, hanno, nei confronti dell'Appaltatore, tutte le prerogative previste dalle vigenti leggi: l'Appaltatore è in particolare obbligato all'osservanza degli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori e/o dal Responsabile del Procedimento.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento sarà tempestivamente comunicata da parte dell'Enas all'Appaltatore.

L'Impresa é tenuta ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un ingegnere regolarmente iscritto all'Albo Professionale, che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

La comunicazione del nominativo e l'accettazione dell'incarico del Direttore Tecnico dovrà essere inoltrata all'Amministrazione prima della consegna dei lavori stessi.

Il predetto ingegnere, prima della consegna dei lavori, dovrà dimostrare di essere iscritto all'Albo Professionale e dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico.

#### **ART. 12 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE DELL'APPALTATORE**



L'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente ha l'obbligo di garantire la presenza sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi di un suo legale rappresentante con ampio mandato conferito con atto pubblico, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del Capitolato Generale DM LL.PP. n° 145/00. Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione appaltante.

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro previa e motivata comunicazione del Direttore dei Lavori all'Appaltatore giusto il disposto dall'art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore del Cantiere e il personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Impresa é obbligata, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi e dietro semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, a provvedere al cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio né all'Appaltatore né al suo rappresentante.

### **ART. 13 DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dal Capitolato Generale DM LL.PP. n° 145/00.

### **ART. 14 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Tutti gli oneri generali e particolari di cui al Contratto ed all'Annesso -Disposizioni Amministrative ed di cui al Capitolato Speciale d'appalto parte prima e parte seconda nonché per la manutenzione opere fino a collaudo definitivo sono compresi e compensati nell'importo complessivo dell'appalto.

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, comma 2, 6, 8, del Capitolato Generale e agli artt. 4 e 165, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 ed agli altri specificati nel presente Annesso, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo definitivo:



1. la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione necessari e la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà di altre Imprese, nonché di tutti i beni dell'Enas;
2. costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro secondo le previsioni e i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento; l'Appaltatore é inoltre obbligato costruire e mantenere di un locale di pronto soccorso e di infermeria e a dotarlo di mezzi, strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessità in caso di infortuni secondo le previsioni e i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento;
3. gli oneri per lo svolgimento, (escluse le spese e gli oneri anticipati dall'Appaltatore e rimborsati dall'Ente acque della Sardegna per pagamenti richiesti dagli Enti) di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (GRTN, ENEL, ENPI, ISPESL, ANCC, Ispettorato del lavoro, VV.FF., ANAS, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Servizio del Genio Civile della RAS, Amm.ne Provinciale, Amm.ni Comunali, etc.) sia per le installazioni di cantiere che relativamente alle opere da realizzare, nonché per l'esercizio delle stesse. Sarà cura dell'Impresa ottenere il rilascio delle ulteriori concessioni, permessi, convenzioni, da stipularsi in nome e per conto dell'Ente acque della Sardegna sulla base dei disegni esecutivi. Sarà altresì a cura e spese dell'Appaltatore provvedere agli opportuni contatti con Genio Civile RAS e gli altri enti interessati così l'intrattenimento dei rapporti con i gestori di tutti gli impianti e le opere, anche a nome e per conto dell'Enas, previi accordi con la Direzione Lavori, al fine di concordare tutte le attività necessarie alla risoluzione di ogni e qualunque interferenza e di ottenere, nei tempi e modi necessari, le autorizzazioni per gli allacciamenti e/o comunque richiedenti interruzioni di servizio degli stessi impianti, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per l'esecuzione di tali lavori e compresi quelli necessari per le opere provvisorie atte a garantire il regolare esercizio delle infrastrutture interessate. In merito l'Ente provvederà esclusivamente al pagamento dei relativi oneri ai suddetti Enti rimanendo ad esclusivo onere e responsabilità dell'Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie. Le spese relative a tali prestazioni, compresi gli oneri per eventuali cauzioni richieste dagli enti gestori a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, saranno a completo carico dell'Appaltatore e non potranno essere in alcun modo ascritte all'Amministrazione Appaltante, con la sola esclusione dei pagamenti richiesti dagli enti gestori all'Appaltatore per concessioni, permessi e convenzioni, anticipati dall'Impresa e rimborsati dall'Enas, previa presentazione di pezza



giustificativa. Saranno altresì a totale cura e spese dell'Impresa gli eventuali oneri per l'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di dette autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc. Si precisa che l'Impresa appaltatrice non potrà avanzare pretese risarcitorie o indennitarie per fatti comunque connessi al mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni qualunque possa essere la durata dell'iter delle suddette procedure, nonché per il ritardato spostamento dei sottoservizi e dei sovraservizi da parte degli Enti e/o Società preposti;

4. le spese ed oneri per il collaudo di cui all'art. 224 del Regolamento DPR n. 207/2010 nonché le spese e gli oneri per i collaudi delle forniture in stabilimento o presso opportuni laboratori qualificati. Sono a carico dell'impresa in particolare tutti gli oneri relativi ai necessari accorgimenti e collegamenti provvisori, nessuno escluso, per tutte le prove funzionali delle opere e delle forniture sia in fabbrica che in opera. Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese documentabili di trasferta, connesse con la partecipazione degli incaricati dell'Amministrazione ai controlli e alle prove di accettazione. Restano a carico dell'Amministrazione le sole competenze dei collaudatori;
5. la consegna alla Direzione Lavori entro il termine da questa stabilito, qualora quest'ultima riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo e degli ulteriori elaborati costruttivi, di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Impresa appaltatrice e sottoscritti dal progettista delle opere;
6. sono altresì compresi e compensati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall'Appaltatore connessi al differimento temporale, rispetto alla cadenza del programma lavori preventivato dal progetto esecutivo, di opere o di parti di opere che sarà ordinato, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, prima dell'inizio delle relative lavorazioni secondo il programma lavori contrattuale;
7. la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori di due copie eliografiche/stampate, debitamente timbrate e firmate, nonché dell'elaborato su supporto informatico (file formato "dwg" o "dxf") di tutte le opere eseguite, in scala di dettaglio sia a livello planimetrico che altimetrico, con la ubicazione delle opere d'arte e dei manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, nelle disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili; all'assolvimento di questo obbligo sarà condizionata la liquidazione dello stato di avanzamento. A lavori ultimati, e prima della redazione del conto finale, dovrà essere



consegnata una copia lucida su supporto indeformabile, nonché degli elaborati su supporto informatico (file formato dwg o dxf), più tre copie di tutti i disegni di dettaglio delle opere realizzate, debitamente timbrate e firmate, corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle apparecchiature montate e di quant'altro previsto dall' ART. 22;

8. l'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, di tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati, delle apparecchiature di sollevamento, degli impianti elettrici etc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. 22.01.2008, n. 37 e dal D.P.R. 462/01e successive modificazioni ed integrazioni;
9. le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Impresa ai laboratori di prova indicati dalla Amministrazione e per l'esecuzione di tutte le prove previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché il pagamento delle relative spese con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori: ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo. Tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e si intendono compensati con i prezzi relativi offerti. Rimangono esclusi, ai sensi e per gli effetti del comma 7° dell'art. 167 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii, i soli oneri per l'effettuazione delle prove vere e proprie. Questi oneri saranno anticipati dall'Appaltatore e, dietro presentazione di regolari fatture quietanziate, verranno successivamente rimborsati dall'Amministrazione in occasione dell'emissione di ciascun certificato pagamento dei lavori con specifico e separato certificato. In virtù del comma 8° dell'art. 1167 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010, la Direzione Lavori e l'organo di collaudo potranno disporre di ogni ulteriore prova rispetto a quelle già previste contrattualmente ovvero obbligatorie per legge per le quali tutte le spese ed oneri sono integralmente poste a carico dell'Appaltatore. Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono da intendersi oneri di capitolato a completo carico dell'Impresa compresi e compensati nei prezzi unitari;
10. la fornitura ed il noleggio od il rimborso spese degli apparecchi di misura o di prova dei materiali, delle opere e delle apparecchiature
11. è fatto obbligo all'Appaltatore di far pervenire, entro i primi cinque giorni di ogni



me, a mezzo raccomandata AR, alla Direzione Lavori ed all'Enas per conoscenza i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi utilizzati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi provvederà la Direzione Lavori addebitando le spese per acquisire le suddette notizie. Alla Direzione Lavori è altresì riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell'Appaltatore e sugli altri elementi di costo;

12. l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, previa presentazione al coordinatore per la sicurezza del progetto di bonifica e del relativo piano di lavoro propedeutico all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e ottenimento delle stesse, prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento degli stessi a mezzo ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità Militari, alla bonifica, sia superficiale che profonda, secondo le direttive delle predette Autorità Militari, dell'intera zona comunque interessata dai lavori ad essa affidati, per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione; attenersi inoltre scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali esplosivi ed infiammabili. Si precisa che l'onere relativo alla bonifica bellica, così come quello relativo all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, come espresso anche all' ART. 28 "Bonifica Bellica", è compreso e compensato dal prezzo a corpo per gli oneri di sicurezza e che, pertanto, nessun ulteriore compenso spetterà all'Appaltatore per le attività di bonifica o ad essa connesse;
13. tutti gli indennizzi ai proprietari per aprire le vie di accesso, gli scoli e per la sistemazione dei terreni al termine dei lavori; la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero interessati per le opere, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisoriale;
14. provvedere a propria cura e spese (ad esclusione dei pagamenti a favore delle Amministrazioni, anticipati dall'Appaltatore e rimborsati dall'Enas) a tutti i permessi e licenze necessarie per attraversamenti di opere pubbliche ed alle indennità di occupazione temporanea, relative a vie di passaggi, anche privati, che venissero interessati per la costruzione delle opere; provvedere all'uopo, a sue spese, con opere provvisoriale atte a garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono



- per tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche etc.);
15. i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;
  16. consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati dell'Enas per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere;
  17. la realizzazione ed il mantenimento delle necessarie piste di accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell'Enas, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Enas intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Enas, non potrà pretendere compensi di sorta. Dovrà pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Enas e di altre ditte che lavorano per conto dell'Enas;
  18. il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dell'Enas e della Direzione Lavori od a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri;
  19. provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento di materiali di proprietà dell'Enas in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali stessi, delle forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altra Ditta per conto dell'Enas. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
  20. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere provvisorie l'efficienza e la continuità di impianti, condotte etc. che vengono ad interferire con le opere in appalto. Garantire altresì il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche,





telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, di qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell'Appaltatore ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;

21. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore considerati dal presente Disciplinare e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 166, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;
22. Nessun compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte. La rimozione degli impianti e dei cantieri dovrà essere eseguita in modo tale da lasciare i terreni completamente sgombri e regolarmente sistemati;
23. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;
24. l'ottenimento, a richiesta dell'Enas, di tutti i permessi di attraversamento trasversali e longitudinali lungo le strade, canali, linee elettriche, etc. necessari per la realizzazione dell'opera. Le spese relative a tali prestazioni saranno a completo carico dell'Appaltatore (con la sola esclusione di pagamenti a favore di pubbliche Amministrazioni e rimborsate dall'Enas previa presentazione di pezza giustificativa) e non potranno essere in alcun modo ascritte all'Enas;
25. il ripristino della situazione preesistente nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere;
26. provvedere alla fornitura dell'acqua da bere per gli operai addetti ai lavori.
27. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto l'Enas quanto il personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;





28. nel caso in cui l'opera del presente appalto rientri tra quelle indicate nel primo comma dell'art. 6 del D.L. 13.12.1978, n° 795, convertito in legge 9.2.1979 n° 36, l'appaltatore si obbliga ad assumere con le modalità previste dalla legge medesima, lavoratori iscritti nelle liste speciali o che godano del trattamento speciale di disoccupazione, in misura tale da coprire con detto personale almeno il 50% dei lavoratori occorrenti nel cantiere per l'esecuzione dell'opera stessa.
29. l'Appaltatore è obbligato a presentare all'Enas, all'atto della consegna sotto riserva di legge, ovvero entro venti giorni dall'aggiudicazione dei lavori un programma o piano da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente ed il numero dei lavoratori da impiegare nel cantiere, distinti per qualifiche. Nel caso di variazione nel numero dei lavoratori la suddetta percentuale dovrà essere comunque rispettata e l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione delle variazioni apportate. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi precedenti, segnalata all'Ente concessionario dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro competenti, si procederà, in tema di definizione delle controversie, ai sensi di quanto disposto dal presente Disciplinare. Il persistere dell'inottemperanza costituisce contravvenzione agli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.lgs. n. 163/2006;
30. tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ad una eventuale temporanea sospensione delle attività a seguito di ritrovamenti archeologici;
31. tutti gli oneri, nessuno escluso, connessi alla fornitura dell'aria compressa, alla manovra dei mezzi di sollevamento, al corretto fissaggio delle apparecchiature (piastre di fondazione, spessori di livellamento, operazioni di allineamento ed interventi civili accessori) e comunque qualunque opera, fornitura o operazione necessaria ad eseguire le opere finite a perfetta regola d'arte;
32. tutti gli oneri, nessuno escluso, al primo avviamento delle apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo inclusi altresì tutti gli oneri di cui all'ART. 22 del presente Annesso;
33. tutti gli oneri, nessuno escluso, indicati nel presente Annesso – Disposizioni Amministrative e nel Capitolato Parte prima e seconda, nelle specifiche tecniche e in generale in tutti gli allegati contrattuali;
34. tutti gli oneri, nessuno escluso, per la redazione dei documenti “*as built*” da consegnare alla Direzione Lavori contestualmente all'ultimazione dei lavori;

Oltre agli oneri suddetti, si elencano di seguito, per maggior chiarezza, anche i seguenti



oneri a carico dell'Appaltatore inclusi fra quelli previsti dal Capitolato Generale agli artt. 5, comma 2, 6 e 8 e agli art. 4 e 165, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 (che hanno incorporato gli artt. 7 e 14 del Capitolato Generale) e, pertanto, da intendersi compensati con i prezzi offerti:

35. tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'Appaltatore l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l'Appaltatore;
36. lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative macchine ed attrezzature, tali che per modernità e per coordinato impiego assicurino una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per l'alloggio e/o mensa operai secondo le norme del Ministero del Lavoro e le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
37. l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di alimentazione e, in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l'Appaltatore responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione.
38. tutte le spese di provvista d'acqua per i lavori e per ogni altra necessità dell'Impresa;
39. i tracciamenti, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio riferentesi alle opere in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie, etc.
40. la fornitura di tutto il personale, gli attrezzi e gli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché le operazioni di consegna.
  - a) consegna alla direzione lavori, non appena completati gli adempimenti sopradetti:
    1. delle mappe catastali sulle quali saranno riportate, per ogni particella catastale attraversata, le distanze delle opere dagli esistenti confini



catastali, distanze misurate lungo i confini delle singole particelle;

2. dei profili costruttivi in scala 1:2.000/1:200 o 1:1.000/1:100 delle opere lineari, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, tenuto presente il programma dei lavori presentato alla Impresa ed approvato dalla stessa Direzione Lavori;

L'Ente acque della Sardegna si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleva in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.

L'Appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Enas il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. Resta anche stabilito che l'Appaltatore resta responsabile dell'esatta conservazione in sito dei capisaldi e picchetti che individuano esattamente l'andamento delle opere. In caso di spostamento e asportazione per manomissione o altre cause, l'Appaltatore è obbligato, a totale suo carico, a ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in suo possesso.

Resta infine stabilito che l'Impresa nell'eseguire i tracciati dovrà, previo contatti con le Amministrazioni interessate effettuare saggi, accertarsi dell'esistenza nel sottosuolo di eventuali servizi pubblici che possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi considerare compresi e compensati nei prezzi di elenco dell'appalto.

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo dalla D.L., a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i termini che verranno assegnati; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno commessi alla Ditta specializzata direttamente dalla D.L. in danno dell'Impresa Appaltatrice. Il benessere da parte della D.L. dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, per le canalizzazioni, le strade come per qualsiasi altra opera, non esonera quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere;

41. spese ed oneri, nessuno escluso, per gli opportuni accorgimenti finalizzati a tenere perfettamente asciutto il piano di fondazione per tutto il tempo necessario antecedente alla realizzazione delle strutture in fondazione ed elevazione, incluse



eventuali canalizzazioni perimetrali, interposizioni di geotessile, teli impermeabili, misto di cava e/o di fiume e di quanto altro necessario per conservare lo scavo asciutto ed a scongiurare eventuali cedimenti differenziali ovvero altro fenomeno di dissesto connessi alla tipologia del terreno di fondazione;

42. tutti gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva dei terreni occorrenti per l'impianto del cantiere per discariche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, per strade provvisorie di servizio, provvedendo inoltre a propria cura e spese a tutti i permessi o licenze necessari;
43. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio alberi non ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi, alla demolizione e ricostruzione dei muri di confine, al ripristino e mantenimento delle recinzioni;
44. le spese per l'esecuzione delle opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie, per deviare qualunque corso d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, provenienti da infiltrazioni e da cause esterne. L'appaltatore è responsabile dei danni prodotti a terzi sia per cause delle dette opere provvisorie che per la deviazione di dette acque;
45. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
46. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
47. l'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da terzi;
48. l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore è obbligato altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da esse;



49. l'Appaltatore é responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate come ritenute di garanzia o della rata di saldo o il pagamento ai sub-appaltatori delle spettanze a essi direttamente dovute non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza é stata definita;

50. tutti i mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell'Appaltatore;

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, e degli Enti territoriali dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si é tenuto conto nello stabilire il prezzo a corpo offerto, ivi incluso, quello per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso), i quali compensi a corpo rimarranno comunque fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. Non spetteranno quindi altri compensi all'Appaltatore qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale e nell'eventualità che l'Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una qualunque proroga del termine contrattuale.

## **ART. 15 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Appaltatore dovrà predisporre le opere atte a proteggere gli impianti e le opere murarie esistenti. L'Appaltatore dovrà inoltre assicurare e mantenere la regolare continuità delle strade di qualunque categoria, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate.

L'Appaltatore si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nell'esecuzione dei lavori, in speciale modo negli scavi ed ancor più particolarmente per i depositi e l'uso



degli esplosivi, sia garantita l'incolumità delle persone e non derivino danni alle cose. L'Appaltatore accetta che l'Enas possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Appaltatore unico e pieno responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose sollevando l'Enas ed il personale di questa da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque.

**ART. 16**  
**ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**  
**PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - OBBLIGHI**  
**DELL'AFFIDATARIO AI SENSI DEL D.lgs. n. 81/2008 E**  
**SS.MM.II E DEL D.lgs. n. 163/2006 E SS.MM.II.**

Ai sensi dell'art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 l'Appaltatore si obbliga a presentare all'Enas, prima della consegna dei lavori, il definitivo aggiornamento del Programma esecutivo anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo di cui all'articolo 40, comma 1 dello stesso Regolamento, da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente.

Tale programma dovrà indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità dei lavori, l'ammontare presunto, parziale e progressivo dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dalla applicazione delle norme particolari riportate nel presente Annesso, delle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche, dell'interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare nonché delle tempistiche necessarie per le connessioni idrauliche ed elettriche alle opere esistenti.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l'elaborato proposto, ovvero di richiedere all'Appaltatore tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il



regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

Il programma dei lavori é impegnativo per l'Appaltatore, mentre nessuna responsabilità può discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Appaltatore intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e così pure circostanze impreviste, l'Appaltatore dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere non contrattualmente previsti.

Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Direzione Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Enas si riserva inoltre la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

L'Appaltatore é espressamente tenuto a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

La Direzione dei Lavori potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali differimenti o modifiche al programma dei lavori. In tale eventualità all'Appaltatore non sarà riconosciuto alcun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario in quanto tali oneri sono compresi e compensati nell'importo complessivo dei lavori. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore é tenuto ad informare la Direzione Lavori sullo stato del programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e prima che la stessa abbia visionato i disegni costruttivi particolareggiati dell'opera medesima.

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi al progetto esecutivo approvato, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

Per quanto attiene gli obblighi dell'impresa in materia di sicurezza, si richiama l'art. 53 della L.R. 7.08.2007 n.5, l'art 131 del D.lgs. n. 163/2006, il D.lgs. n. 81/2008 e successive mm.ii.

Si richiama l'obbligo per l'Appaltatore della sottomissione esplicita, alla puntuale e





precisa osservazione del disposto del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” e all’osservanza del “Piano Operativo di Sicurezza”. Tale piano dovrà essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di contratto dei cantieri.

Resta altresì salva la possibilità per l’Appaltatore di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dall’art.131 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., atti a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d’opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono resi necessari dalla volontà dell’Appaltatore di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all’Enas sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell’effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al Piano.

La proposta di integrazione del Piano dovrà essere in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l’Appaltatore richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovrà recare l’approvazione esplicita del datore di lavoro dell’Appaltatore, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’Appaltatore e dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (art. 102 D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione, le adotterà con tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, piano che verrà quindi inoltrato all’Enas per la sua definitiva adozione; in seguito all’adozione del piano così modificato verrà stipulato con l’Appaltatore idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà messo a disposizione delle autorità





competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'Appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano da esso presentato.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo spetta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Si precisa che le autorità aventi giurisdizione nella località in cui devono eseguirsi i lavori, dalle quali le imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, sono quelle di seguito elencate:

- Ispettorato Provinciale del Lavoro – Sede di Nuoro;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede Provinciale di Nuoro;
- Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede Provinciale di Nuoro;
- Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza per la Provincia di Nuoro.

L'Appaltatore dichiara espressamente che in sede d'offerta ha tenuto conto degli oneri derivanti dai suddetti obblighi in vigore nella località in cui verranno eseguiti i lavori compresi nel presente appalto.

## **ART. 17 INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE**

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, l'Appaltatore é tenuto a presentare, per l'approvazione della Direzione Lavori, un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire lo svolgimento dei lavori secondo il programma stabilito e la completa ultimazione entro il periodo di tempo utile massimo stabilito.

A corredo di tale elaborato l'Appaltatore dovrà presentare tutti i dettagli relativi ai



principali impianti di cantiere ed alle installazioni meccaniche principali, nel rispetto di quanto riportato negli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

### **ART. 18**

#### **CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE - PENALE IN CASO DI RITARDO**

L'Enas procederà alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data stipula del contratto, ferma restando la facoltà dell'Enas di disporre la consegna sotto le riserve di legge.

La verifica e materializzazione definitiva sul terreno delle opere e di tutti i manufatti fondamentali necessari per un corretto sviluppo della esecuzione delle parti in cui è suddivisibile il lavoro, dovranno essere concluse almeno giorni 15 (quindici) prima dell'inizio delle lavorazioni; entro tale termine l'Appaltatore dovrà presentare per il benessere alla Direzione Lavori gli elaborati grafici costruttivi delle opere rilevate, una dettagliata distinta di tutte le forniture unitamente alle specifiche di tutte le apparecchiature e/o strumentazioni necessarie per la esecuzione dell'opera, assumendone con ciò la piena ed incondizionata responsabilità.

In merito alla facoltà dell'Enas di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione qualora l'Appaltatore non si presenti alla seconda convocazione per la consegna dei lavori e in merito alla facoltà dell'Appaltatore di chiedere di recedere dal contratto qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa, si applica quanto disposto dall'art. 153 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e dall'art. 157 dello citato D.P.R. n. 207/2010.

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di giorni **90 (novanta)**, naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna di cui al presente articolo.

Si precisa che in detto termine è compreso altresì quello occorrente per tutte le operazioni di collaudo da parte dell'ENEL.

La **penale pecuniaria** di cui all'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 è stabilita nella misura dell'**0,5%** (zerovirgolacinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.



## **ART. 19 OPERE DIFFORMI**

Al fine di accertare che i lavori realizzati dall'Appaltatore siano rispondenti alle prescrizioni stabilite dai documenti di appalto e a regola d'arte, la Direzione Lavori effettuerà in contraddittorio con l'Appaltatore ispezioni, controlli distruttivi e non o collaudi a campione sui lavori in corso o ultimati.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore Lavori, le difformità e i vizi dell'opera non fossero tali da renderla inaccettabile, il prezzo sarà proporzionalmente diminuito come previsto dall'art. 1668 c.c. Sarà inoltre dovuto al Committente a titolo di risarcimento del danno, e salvo il riconoscimento di eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente al 10% del prezzo originario dell'opera.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore Lavori, le difformità e i vizi dell'opera siano tali da renderla inaccettabile, entro il periodo stabilito dal Direttore Lavori, ma comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di Contestazione, l'Appaltatore dovrà eliminare a sua cura e spese i vizi e le difformità riscontrate, in accordo con quanto disposto dall'art. 1668 c.c. Sarà dovuto al Committente a titolo di risarcimento del danno, e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente al 10% del prezzo originario dell'opera.

## **ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006 nonché dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, l'Enas si riserva il diritto di risolvere il contratto con le procedure previste dai citati articoli.

Ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato come indicato dal citato articolo 134.

## **ART. 21 PAGAMENTI IN ACCONTO**

Ai sensi dell'art. 26 ter della legge n. 98 del 9.8.2013 verrà corrisposta l'anticipazione



pari al 10 % dell'importo contrattuale.

Durante il corso dei lavori l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultante dai registri di contabilità abbia raggiunto la somma di **€ 100.000,00** (euro centomila/00) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge. Lo stato di avanzamento dei lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla data di maturazione della rata di pagamento in acconto, quale risulterà dai documenti contabili.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 180 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 comma 4, sarà accreditato, oltre l'importo dei lavori eseguiti, anche metà di quello dei seguenti materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dei Lavori, valutati a prezzi di contratto:

- Cabine prefabbricate;
- Quadri elettrici, trasformatori;

Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio dall'Impresa e con le modalità prescritte dal Regolamento suindicato.

I materiali ed i manufatti portati in contabilità, tuttavia, rimangono sempre a rischio e pericolo dell'Impresa come stabilito dall'art. 180 comma 6 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. La Direzione Lavori avrà facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere dei materiali stessi qualora, all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.

In merito ai termini per l'emissione dei certificati di pagamento e per la disposizione dei pagamenti degli acconti si osservano le norme contenute nell'art. 143 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

I lavori sono appaltati **a corpo**, secondo quanto previsto dall'art. 184 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, e pertanto verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, che verranno quantificate nello specifico elaborato "**Tabelle di qualificazione percentuale**" allegate al progetto esecutivo. Le tabelle di qualificazione percentuale sono riferite a un momento fisico di realizzazione dell'opera. Le tabelle riportano tutte le categorie di lavoro relative espresse in percentuale rispetto all'importo a corpo complessivo offerto.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 180 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 comma 4,



è escluso il pagamento delle forniture a piè d'opera

Sarà cura dell'impresa appaltatrice dare tempestiva comunicazione scritta alla D.L. della data a partire dalla quale le prove funzionali degli impianti potranno essere effettuate. Di tali prove, anche se sfavorevoli, verrà redatto un apposito verbale. Qualora l'esito del collaudo funzionale risultasse sfavorevole, esso sarà ripetuto sino ad esito favorevole. Saranno a totale carico dell'Impresa tutte le spese per il collaudo, per le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quant'altro necessario.

Il compenso a corpo per gli oneri della sicurezza verrà allibrato come segue:

- per la quota relativa alla Bonifica Bellica: al collaudo della stessa, sentito in merito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- per la quota relativa all'esecuzione dei lavori: in quote proporzionali all'importo dei lavori via via contabilizzati, sentito in merito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Gli importi dei lavori in economia saranno aggiunti sulla base della contabilità risultante dalle liste settimanali degli operai e dalle liste di materiali forniti.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:

- la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;
- l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Enas verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso, per danni ed altri motivi simili.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell'Enas per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

Il pagamento della rata di saldo, quantificata negli atti di collaudo, è comunque



subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 124, comma 3 del Regolamento DPR n° 207/2010 di importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo netto dei lavori risultante dagli atti di collaudo.

Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente comunicheranno all'Enas gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria né da immediata comunicazione all'Enas e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP su richiesta dell'Ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

## **ART. 22 PROVE DI FUNZIONAMENTO**

L'Appaltatore comunicherà all'Enas quando l'impianto, o parti di esso, sarà pronto e funzionante e, in contraddittorio con i rappresentanti di questa, del Direttore dei Lavori e dei rappresentanti dell'ENEL, verranno eseguiti tutti i necessari controlli, prove e verifiche.

Qualunque opera provvisoria e/o collegamento provvisorio che dovessero rendersi necessari in sede di prova, anche in assenza di connessione alla rete elettrica, sarà ad esclusivo onere e carico dell'Appaltatore.



Di tutte le prove e controlli verrà redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro onere necessario per dare le opere perfettamente funzionanti.

Solo ad esito favorevole di tutte le prove, e a seguito di accettazione da parte di ENEL potrà essere emesso il Certificato di ultimazione lavori ai sensi dell'art. 199 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Qualora, per cause non imputabili ovvero non rimediabili a cura dell'Appaltatore, si constataste l'effettiva impossibilità di effettuare qualcuna delle citate prove, la Direzione lavori, una volta effettuate le prove attuabili provvederà, in caso di effettiva ultimazione delle lavorazioni, all'emissione del certificato di ultimazione di cui al citato art. 199.

Per il completamento di lavorazioni di piccola entità, così come accertate da parte della direzione dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, il certificato di ultimazione prevederà l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (diconsi *sessanta*) giorni. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Contestualmente l'Appaltatore dovrà rimettere all'Enas triplice copia di tutti i disegni aggiornati ("*as built*") dell'opera (anche in formato digitale dwg o dxf) compresi quelli di montaggio di macchinari e di apparecchiature, gli schemi, le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento nonché tutti i certificati di collaudo delle apparecchiature e tutte le certificazioni previste dalla legge.

Il progetto completo delle opere dovrà pertanto essere integrato da tutta la documentazione richiesta da ENEL per il collaudo, la stipula del regolamento di esercizio, e per la cessione degli impianti all'ENEL, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella richiesta dalla guida per le connessioni ENEL, e quant'altro sarà ritenuto necessario dalla Direzione Lavori per il completamento delle opere, dei collaudi da parte di ENEL per l'accettazione delle opere:

- Addendum Tecnico - Allegato J;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla RTC - regola tecnica di connessione (Norma CEI 0-16) - Allegato K;
- Informazioni su funzionalità regolazioni del sistema di protezione MT (conforme



all'allegato G della Norma CEI 0-16);

- Attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ rilasciata da Terna;
- Copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore della cabina MT Enel e dell'impianto di terra con verbale di misura;
- Dichiarazione di conformità del sistema di protezione generale, ai sensi degli Allegati C e D alla norma CEI 0-16;
- Dichiarazione di conformità del sistema di protezione di interfaccia, ai sensi dell'Allegato E alla norma CEI 0-16;
- Dichiarazione della rispondenza di locali ed impianti degli stessi alla norma CEI EN 61330 (cabina box prefabbricato);
- Tipo mappale frazionato con identificazione particella da cedere ad ENEL;
- Titolo di disponibilità area su cui è realizzato l'impianto da cedere ad ENEL;
- Certificati di collaudo in fabbrica di tutti i materiali ed apparecchiature;
- Schede di verifiche e prove effettuate in corso d'opera;
- Planimetrie e profili delle linee;
- Schemi elettrici generali, unifilari, funzionali, di cablaggio e relativi elenchi;
- Tabella di conferma dei valori di taratura impostati sulle protezioni;
- Planimetrie (edile, elettromeccanica, canalizzazioni cavi MT e BT, rete fognaria, maglia di terra)
- Certificati di collaudo delle opere in cemento armato;
- Certificazione delle prove di carico sui piani di posa;
- Libretti uso e manutenzione, garanzia dei materiali ed apparecchiature;
- Schemi e piani di installazione (As Built);
- Tabelle di dotazione impiantistica (As Built);
- Disegni di assieme delle apparecchiature (As Built);
- Software per la configurazione e taratura di tutti i dispositivi digitali (in originale);





- Fascicolo Tecnico dell'opera secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.

### **ART. 23**

#### **CONTO FINALE - COLLAUDO FINALE DEI LAVORI - GARANZIA DELLE OPERE**

L'appaltatore dovrà formalmente comunicare all'Amministrazione appaltante l'intervenuta ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori effettuerà i necessari accertamenti e, ad esito favorevole di tutte le prove di funzionamento di cui al precedente ART. 22, redigerà, ai sensi dell'art. 199 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Per il completamento di lavorazioni di piccola entità, così come accertate da parte della direzione dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, il certificato di ultimazione prevederà l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il conto finale dei lavori di cui all'art. 200 del Regolamento D.P.R. n° 207/2010 verrà compilato entro giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi, debitamente accertata mediante apposito certificato redatto dal Direttore dei Lavori. Il conto finale è accompagnato, da una relazione riservata, redatta del direttore dei lavori, sulle riserve dell'esecutore non ancora definite.

Il collaudo generale e complessivo delle opere dovrà essere concluso, ai sensi dell'art. 219 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, entro 6 mesi (sei mesi) dalla data di ultimazione dei lavori, con l'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti all'Enas.

I collaudatori potranno richiedere l'effettuazione di qualsiasi prova sull'impianto anche se già effettuata ed accertata in precedenza dalla direzione dei lavori.

La sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio determina l'estinzione del diritto della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'art. 123 (Cauzione definitiva) del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.



Dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo, a seguito dell'accettazione da parte di ENEL dei lavori eseguiti, gli impianti verranno presi in consegna definitiva da parte dell'Amministrazione e entro 60 giorni dal collaudo, mediante stipulazione di apposito contratto, verranno trasferiti ad ENEL.

L'Appaltatore assumerà garanzia di per i 10 anni successivi al trasferimento dell'impianto ad ENEL per i vizi e/o difetti dell'impianto di rete; l'appaltatore dovrà, quindi, rimborsare ad ENEL le spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e difetti nonché risarcirla di tutti i danni, diretti ed indiretti connessi o conseguenti alla non corretta esecuzione dell'impianto di rete.

A garanzia del rimborso dei costi sostenuti da ENEL per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete, il richiedente rilascerà, al momento della stipulazione dell'atto di acquisizione dell'impianto stesso, un contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta" emesso da istituto di credito della durata di 3 anni e per un importo pari al 30% del valore dell'impianto di rete realizzato.

Si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e al pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

A sostegno del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire verso ENAS una garanzia fideiussoria con le modalità di cui all'art. 124 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 di importo non inferiore alla rata di saldo maggiorata ai sensi dell'art. 124 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d'opera e finale, così come disposto nell'art. 224 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sono a totale carico dell'Impresa, ad eccezione delle sole competenze spettanti alla commissione di collaudo.

## **ART. 24**

### **SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE**

Si richiamano integralmente gli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiedere la proroga dei termini contrattuali con le modalità previste dall'art. 159, comma 8 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.



## **ART. 25**

### **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'Art. 166, comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti in contabilità.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per la riparazione valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere e a piè d'opera, come le apparecchiature, le tubazioni, pezzi speciali e manufatti di qualsiasi tipo, nonché le eventuali opere prefabbricate, sino alla loro completa messa in opera e all'esecuzione di tutte le prove di funzionamento, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita. Essi potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso l'Appaltatore che non abbia adottato le norme di diligenza e/o non abbia scrupolosamente osservato quanto prescritto in merito dai documenti progettuali (Elaborati grafici, Capitolato Speciale, Specifiche tecniche, Manuali d'uso etc.). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali, manufatti e apparecchiature forniti dall'Amministrazione appaltante.



## **ART. 26 COMPENSI A CORPO**

Per tutti gli oneri per la sicurezza in quanto individuati dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'allegato Piano di Sicurezza e Coordinamento, verrà corrisposto all'Appaltatore un compenso a corpo, non soggetto al ribasso d'asta, da liquidarsi secondo le modalità di cui al precedente ART. 21, fisso ed invariabile, pari a € 18'810,10 (euro diciottomilaottocentodieci/10) complessivi per le opere in appalto.

I compensi a corpo resteranno fissi ed invariabili. Non spetteranno quindi all'Appaltatore altri compensi qualunque sia l'entità degli oneri effettivamente sostenuti dall'Appaltatore, anche qualora l'importo dell'appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dalle norme ancora in vigore del Capitolato Generale e del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, allorquando l'Amministrazione, nei limiti concessi dal Capitolato predetto, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una novazione del termine contrattuale nonché nel caso in cui, a seguito di sospensioni o proroghe concesse dall'Amministrazione appaltante, il tempo contrattuale subisse qualsivoglia prolungamento ovvero a seguito di qualsivoglia integrazione e/o modifica apportata al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

## **ART. 27 OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE**

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra l'Ente Finanziatore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che l'Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

In particolare, l'Impresa riconosce la facoltà dell'Ente finanziatore di sostituire, nel contratto concluso per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, all'Ente, se questo dovesse risultare inadempiente, un Commissario ad acta o altro Ente.

L'Appaltatore riconosce altresì che qualora sorgano contestazioni con l'Enas, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in via amministrativa è deferita ai competenti Organi dell'Ente Finanziatore.



## **ART. 28 BONIFICA BELLICA**

L'esecuzione della bonifica bellica terrestre sulle aree dei lavori è interamente a carico dell'Appaltatore, che provvederà ad incaricare, per l'esecuzione della bonifica, un'Impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del D.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'Autorità Militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

Sono a carico dell'Appaltatore anche tutti gli oneri e gli adempimenti amministrativi quali l'istanza autorizzativa al 10° Reparto Infrastrutture BCM di Napoli, la redazione e trasmissione del progetto della bonifica, le comunicazioni e notifiche relative all'autorizzazione/esecuzione, eventuali uomini e mezzi richiesti dal citato Reparto per le attività di verifica, la dichiarazione di garanzia, tutte le procedure necessarie per il collaudo della bonifica.

Tutti gli oneri relativi all'esecuzione della citata bonifica sono ricompresi all'interno del compenso a corpo per la sicurezza non soggetto a ribasso.

## **ART. 29 ESPROPRIAZIONI, SERVITÙ, OCCUPAZIONE TEMPORANEA**

Non sono previste attività in carico all'appaltatore per gli adempimenti necessari all'asservimento e all'espropriazione degli immobili interessati dai lavori, da effettuarsi ai sensi del DPR n° 327/01 e s.m.i

## **ART. 30 DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI**

L'Ente acque della Sardegna ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione di tutti i materiali occorrenti, delle



discariche dei materiali di scavo non riutilizzati in cantiere, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto; delle interferenze con gli impianti in esercizio e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del Contratto, del presente Annesso – Disposizioni Amministrative e del Capitolato Speciale d'appalto parte prima e parte seconda.

In conseguenza il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Annesso, si intende, senza restrizione alcuna, accettato dall'Appaltatore come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso comprende:

- a. per i *materiali*: ogni spesa per la fornitura, trasporto, movimentazione, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
- b. per gli *operai e mezzi d'opera*: ogni spesa per il pagamento dei salari dei salari comprensivi di ogni indennità e per l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;
- c. per i *noli*: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio e materiale di consumo;
- d. per i *lavori*: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, le assistenze murarie, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera e apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, delle prove di funzionamento dei macchinari e delle apparecchiature; eventuali rallentamenti nell'esecuzione delle opere relativi alle problematiche di connessione con la rete elettrica e/o idraulica; eventuali rallentamenti delle attività di scavo da eseguire alla presenza della Sovrintendenza Archeologica e comunque quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
- e. per la *risoluzione delle interferenze* con opere di altre Amministrazioni: tutti gli oneri connessi alla risoluzione delle interferenze, sia con le opere in esercizio che con quelle in costruzione; la progettazione di dettaglio degli interventi concordata con i



tecnici delle suddette Amministrazioni; la realizzazione degli interventi con le modalità operative concordate con i gestori dei suddetti impianti; gli oneri conseguenti all'intrattenimento dei rapporti con i gestori di tutte le opere, anche in nome e per conto dell'Ente acque della Sardegna, al fine di ottenere, nei tempi e modi necessari, le autorizzazioni ai lavori richiedenti interruzioni di servizio delle opere, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per l'esecuzione di tali lavori; gli oneri conseguenti ad un parziale ritardo o rallentamento dei lavori conseguenti alla risoluzione delle suddette interferenze, purché inferiori a sei mesi;

Il prezzo offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Annesso, si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

In particolare l'Appaltatore dichiara espressamente che, nel formulare il ribasso sul prezzo a corpo, ha tenuto conto della circostanza che le lavorazioni oggetto dell'appalto interferiranno con opere e sottoservizi.

Sarà pertanto cura ed onere dell'Appaltatore stesso intrattenere tutti i necessari rapporti con i gestori delle opere interferenti, dei manufatti esistenti al fine di una corretta e tempestiva realizzazione delle opere e che, essendo tutti gli oneri connessi compresi e compensati nei prezzi dei lavori, nessun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario potrà essere riconosciuto all'Appaltatore in virtù di possibili vincoli operativi e/o rallentamenti e differimenti sia nelle opere interferenti che nelle connessioni idrauliche ed elettriche.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

### **ART. 31 INVARIABILITÀ DEI PREZZI - PROCEDURA DI COMPENSAZIONE**

Il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza l'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo medesimo, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi per nessun titolo.



Ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del c.c.; si richiama il comma 3 del citato articolo 133 per ciò che riguarda la disciplina del prezzo chiuso e il comma 4 e seguenti del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e l'art. 171 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 per quanto attiene il meccanismo della compensazione. Al fini della applicazione della disciplina del prezzo e della compensazione chiuso si richiama l'art. 40 comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

### **ART. 32** **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie è **esclusa la competenza arbitrale**. Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente Appaltante e l'Appaltatore dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine l'Appaltatore, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Enas, il quale provvederà su di essa nel termine di legge.

L'Appaltatore non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che l'Enas abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del lavoro possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, verrà attivata la procedura di cui all'art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 (accordo bonario).

Anche con riferimento alla procedura prevista dall'art. 240 (accordo bonario) del D.lgs. n. 163/2006 è esclusa la competenza arbitrale.